

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2024**  
**435/2024/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1314<sup>a</sup> del 29 ottobre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024,
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lettera f) e comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 23 aprile 2024, DSAI/18/2024/GAS (di seguito: determinazione DSAI/18/2024/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2024, 434/2024/S/gas (di seguito: deliberazione 434/2024/S/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 382/2022/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici.
2. In attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici – tra cui Geneco S.r.l. (di seguito anche Geneco o società) che, anche all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
3. Dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita, nonché dalle visure camerali effettuate dagli Uffici dell’Autorità, è emerso che:
  - (i) Geneco è partecipata per il 100% del capitale sociale da Siliafin S.r.l., che a sua volta partecipa per il 55% al capitale sociale di S.I.M. S.r.l., società di vendita del gas naturale; quindi, entrambe le società di distribuzione e di vendita del gas naturale, sono sottoposte al controllo ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 93/11 della medesima persona giuridica, Siliafin S.r.l.; inoltre, la sussistenza di un rapporto di controllo è ulteriormente confermata dalla coincidenza in capo alla medesima persona fisica della carica di amministratore unico di Geneco S.r.l. e di proprietario del 90% del capitale sociale di Siliafin S.r.l. (società che, come detto, detiene il 55% del capitale sociale della società di vendita di gas naturale S.I.M. S.r.l.); la medesima persona fisica, peraltro, risulta ricoprire altresì la qualifica di direttore tecnico nella società S.I.M. S.r.l. la quale, oltre a gestire la vendita di gas naturale, secondo le dichiarazioni rese in verifica ispettiva, risulta occuparsi per conto di Geneco S.r.l. di tutte le attività afferenti alla distribuzione del gas naturale (come *“il servizio del centralino di pronto intervento, il servizio operativo del pronto intervento, la ricerca programmata delle dispersioni gas, la gestione degli impianti di odorizzazione, la gestione ordinaria e straordinaria delle cabine Re.MI, la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di riduzione gas, l’attività di lettura dei misuratori, l’attività di gestione*

*della cartografia”, cfr. punti 2, 3 e 5 della check list); infine, la società ha ammesso che “ai fini della gestione della rete di distribuzione, (...) il Direttore tecnico della S.I.M. S.r.l. sovrintende a tale gestione” (punto 2 della check list); pertanto risultano sussistere le condizioni di cui all’ articolo 1 del TIUF per la sussistenza di un “impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale” ovvero un’impresa o un gruppo di imprese nelle quali “la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche (...) hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall’articolo 6 del D.lgs. n. 93/11 e in cui il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di (...) distribuzione (...) e almeno una delle funzioni di (...) vendita di gas naturale”;*

- (ii) in particolare, in violazione dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del TIUF, Geneco non ha adempiuto all’obbligo di conferire autonomia decisionale e organizzativa all’attività di distribuzione del gas naturale separandola amministrativamente dalle altre attività svolte dall’impresa verticalmente integrata, non avendo affidato l’amministrazione della società ad un Gestore Indipendente (di seguito anche GI); come rilevato *sub i.*, infatti, attualmente il socio di maggioranza (90%) della società Siliafin S.r.l. detiene il controllo della società di vendita S.I.M. S.r.l. mediante la sua partecipazione nella società capogruppo e, al tempo stesso, detiene il controllo ed è amministratore unico della società di distribuzione, Geneco S.r.l.; conseguentemente, dalla mancata nomina del GI nel rispetto del TIUF è derivato altresì il mancato rispetto degli obblighi posti dal medesimo TIUF in capo al GI, previsti dall’articolo 14, comma 2, lett. a), dall’articolo 18, commi 2 e 3, dall’articolo 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e dall’articolo 20, commi 1 e 2.
4. Pertanto, con determinazione DSAI/18/2024/gas, è stato avviato nei confronti di Geneco un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di separazione funzionale e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
  5. Con la medesima determinazione la società è stata invitata, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi del TIUF oggetto delle contestazioni, rappresentando che tali adempimenti avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni.
  6. Con nota del 12 luglio 2024 (prot. Autorità 51047), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società.
  7. Con nota del 27 agosto 2024 (prot. Autorità 61265), la società ha inviato una comunicazione in riscontro alle risultanze istruttorie. Con successiva nota del 5 settembre 2024 (acquisita con protocollo Autorità 63156 del 6 settembre 2024), la società ha inviato una relazione relativa alle attività volte alla dismissione della rete “Castel dell’Alpi” nel Comune di San Benedetto Val di Sambro.

## VALUTAZIONE GIURIDICA

8. L'articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa. Il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha sancito l'obbligo di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, stabilendo, per quanto concerne il mercato del gas naturale, che le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata: *“(...) devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione”* (articolo 23, comma 1); il medesimo decreto ha attribuito all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei predetti obblighi (articolo 45, comma 1, lett. b).
9. Con il TIUF, a partire dall'1 gennaio 2016, l'Autorità, ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale aventi la *“finalità di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere”* (articolo 3, comma 1 del TIUF).
10. L'articolo 4, comma 1, del TIUF stabilisce che i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più delle attività ivi indicate tra cui l'attività di distribuzione del gas naturale (lettera e).
11. L'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale, ai sensi dell'articolo 1 del TIUF, *“è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo come definito dall'articolo 6 del d.lgs. n. 93/11 e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale”*.
12. L'articolo 6 d.lgs. n. 93/11 (integrando l'articolo 2, comma 1, lett. kk-septiesdecies del d.lgs. 164/00) stabilisce che vi è controllo a fronte di *“diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: 1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa”*;
13. L'articolo 7 del TIUF prevede che l'impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale ed organizzativa ad alcune attività, tra cui quella di distribuzione del gas naturale, e, a tal fine, ne affidi l'amministrazione ad un Gestore Indipendente (di seguito: anche GI), che garantisca il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale; l'articolo 10, del TIUF definisce anche i requisiti

di indipendenza del GI delle imprese prevedendo che non possono essere componenti del GI, tra l'altro, coloro che fanno parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata o di imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, responsabili, direttamente o indirettamente nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale anche qualora svolte all'estero (comma 1, lettera a).

14. Segnatamente il TIUF attribuisce al GI i seguenti obblighi:

- predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra (articolo 14, comma 2, lett. a), riportante i contenuti previsti nel successivo comma 3, e trasmetterlo all'Autorità tramite il sistema di raccolta telematica (articolo 23, comma 4);
- individuare le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale (articolo 18), tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le informazioni elencate al comma 2 e assicurare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili tramite gli adempimenti di cui al successivo comma 3;
- garantire l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione del gas di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, secondo le modalità ivi previste ai commi 5 e 6;
- prevedere il trattamento e assicurare la riservatezza delle altre informazioni relative allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale (articolo 20, commi 1 e 2).

15. Le risultanze istruttorie del procedimento avviato con la citata determinazione DSAI/18/2024/gas risultano, pertanto, confermate e non contestate dall' esercente. Dall'analisi degli atti della verifica ispettiva, risulta infatti che Geneco, pur appartenendo ad un'impresa verticalmente integrata ai sensi degli articoli 1 e 4, comma 1, del TIUF, non ha adempiuto agli obblighi prescritti dal TIUF e, in particolare, non ha conferito autonomia decisionale e organizzativa all'attività di distribuzione del gas naturale separandola amministrativamente dalle altre attività svolte dall'impresa verticalmente integrata, non avendo affidato l'amministrazione della società ad un gestore indipendente in violazione degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, lettera a) del TIUF. La mancata nomina di un gestore indipendente ha comportato, conseguentemente, il mancato adempimento degli obblighi che il TIUF pone in capo al gestore indipendente e, in particolare, degli obblighi previsti dagli articoli 14, comma 2, lettera a), 18, commi 2 e 3, 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 20, commi 1 e 2, del TIUF.

16. Gli elementi forniti dalla società con note 27 agosto e 5 settembre 2024 (prott. 61265 e 63156) non valgono ad escludere la responsabilità della società, afferendo a circostanze che potranno essere valutate solo ai fini della quantificazione della sanzione.

## QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

17. Ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
18. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
19. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, occorre rilevare che le disposizioni violate mirano ad assicurare la promozione della concorrenza, dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico. In particolare, la regolazione in materia di *unbundling* è volta ad evitare che l'impresa verticalmente integrata possa estrarre benefici dalla gestione dell'infrastruttura a vantaggio delle attività libere, non soggette a regolazione tariffaria. Sotto il criterio in esame assume particolare rilievo la circostanza che l'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società servisse un numero di PDR assai esiguo, pari a 34 (che, alla data del 5 settembre 2024, la società dichiara essersi ulteriormente ridotti a 32). Solo per tale ragione, il mancato rispetto degli obblighi di separazione funzionale risulta nel caso di specie di lieve gravità.
20. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
21. Sotto il criterio della *personalità dell'agente*, rileva, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni e Impegni, la circostanza che, in ragione della prossima dismissione della rete di distribuzione del gas naturale da parte della società (peraltro, dalla stessa concertata con il Comune di San Benedetto Val di Sambro e con il coinvolgimento degli utenti serviti), la società abbia reso disponibile per ciascuno dei 34 utenti serviti un contributo economico alle spese per la ricerca di metodi alternativi di fornitura energetica e il conseguente allaccio, per un totale di circa 33.000 euro (come risultante dalla documentazione trasmessa da Geneco con nota prot. Autorità 63156 del 6 settembre 2024). Rileva, altresì, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Regolamento Sanzioni e Impegni, la circostanza che la società risulti destinataria del provvedimento sanzionatorio adottato con deliberazione 434/2024/S/gas.
22. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2023, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 162.362. In riscontro alla richiesta del Responsabile del procedimento di cui alla comunicazione delle risultanze istruttorie di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi, con nota del 27 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità 61265 del 27 agosto 2024), la società ha precisato che *“l'attività prevalente è quella di una azienda immobiliare e*

*il fatturato deriva in massima parte dalle locazioni degli immobili di proprietà... La gestione della rete di distribuzione è stata fatturata alla S.I.M. srl, società venditrice del gas naturale, per un importo imponibile di euro 4.470,56 relativo al periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2023".* Le osservazioni della società non risultano accoglibili ai fini di una diversa considerazione dei dati già indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie sotto il criterio in esame. A seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), le sanzioni irrogate dall'Autorità non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Risulta pertanto superato, per espressa previsione legislativa, il precedente riferimento al fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti la violazione contenuto nell'originaria formulazione della disposizione appena sopra richiamata. In tal senso, l'art. 32 del Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità prevede che le condizioni economiche dell'agente sono ricavate dall'ultimo fatturato realizzato, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile, e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione.

23. Per tutto quanto sopra, l'importo base della sanzione è determinato in euro 5.000,00 (cinquemila/00).
24. L'importo di cui sopra è diminuito di 1/2 ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni in considerazione della circostanza di cui al punto 21 (relativa alla messa a disposizione di un contributo economico per gli utenti per la ricerca di metodi alternativi di fornitura energetica e il conseguente allaccio). L'importo così determinato è poi aumentato di 1/8, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lett. b) dello stesso Regolamento, in considerazione della circostanza di cui al medesimo punto 21 (relativa all'essere stata la società già destinataria di un provvedimento sanzionatorio).
25. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione finale nella misura di euro 2.800,00 (duemilaottocento/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte di Geneco S.r.l. (P.IVA 03543881001), nei termini di cui in motivazione, degli articoli 7, comma 1, 10, comma 1, lettera a), 14, comma 2, lettera a), 18, 19 e 20 del TIUF;
2. di irrogare a Geneco S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.800,00 (duemilaottocento/00);
3. di ordinare a Geneco S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle

- Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
  5. di ordinare a Geneco S.r.l. di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
  6. di comunicare il presente provvedimento a Geneco S.r.l. mediante pec all’indirizzo genecosrl13@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*